



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n.3402

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTA la richiesta in data 31 marzo 2005, presentata dalla Società S.T.S. srl, con sede legale in Via Tita Secchi,1 – Desenzano del Garda (BS), tesa ad ottenere l'omologazione del sistema denominato "STS Guard" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato;

VISTO il voto n. 167/05, reso nell'adunanza del 15 settembre 2005, con il quale la V<sup>^</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'omologazione del sistema con la prescrizione che ,per evitare il rischio dovuto all'esposizione di eventuali emissioni dannose per cornea e cristallino, l' installazione dell'illuminatore infrarosso deve avvenire ad una distanza di sicurezza dagli occhi compresa tra 1,00m e 1,5m; con la raccomandazione che sia posta particolare attenzione al montaggio del sistema anche con l'adozione di

strutture di sostegno e fissaggio sufficientemente robuste e protette, e che siano previsti controlli periodici per la manutenzione e la pulizia del sistema stesso.

## **D E C R E T A**

Art. 1 - E' omologato il sistema denominato "STS Guard" per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, prodotto dalla Società S.T.S. srl, con sede legale in Via Tita Secchi, 1 – Desenzano del Garda (BS), con la prescrizione che, per evitare il rischio dovuto all'esposizione di eventuali emissioni dannose per cornea e cristallino, l'illuminatore infrarosso sia installato in modo da garantire una distanza di sicurezza dagli occhi compresa tra 1,00 e 1,5m ; con la raccomandazione che sia posta particolare attenzione al montaggio del sistema anche con l'adozione di strutture di sostegno e fissaggio sufficientemente robuste e protette, e che siano previsti controlli periodici per la manutenzione e la pulizia del sistema stesso.

Art. 2 - Le Amministrazioni interessate alla installazione del sistema dovranno verificare che non si determini pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni per effetto della installazione dei componenti il sistema, e di organizzazione dei varchi, e siano rispettate le modalità di installazione descritte nell'apposito manuale.

Art. 3 - I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 12.12.05

II DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Sergio Dondolini )